

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Luca GANDINI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 e della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, avente ad oggetto:

Sig. Luca GANDINI, in violazione all'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 4) e 8), pagina 3, del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.° 168 del 21/05/2013, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la fideiussione come prescritto al punto 4) e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pagina 3 del citato Comunicato Ufficiale;

A.S.D. CALCIO CHIERI 1955, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GANDINI e in proprio e nell'interesse della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 nella qualità di Presidente legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca GANDINI e di € 1.334,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio